



CITTA' DI CONSELVE

Provincia di Padova

INFORMATIVA I. M. U. ANNO 2018 – VERSAMENTO SALDO

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote e delle detrazioni di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28/4/2016

Ai sensi dell'articolo 1, comma 707, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, "l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L'imposta municipale propria non si applica:

- alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione e pertinenze dei soci assegnatari (art. 13, c. 2, lett. a) D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011) ivi incluse le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari assegnatari anche in deroga al requisito richiesto della residenza anagrafica (legge 208 del 28/12/2015 legge stabilità 2016);

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (art. 13, c. 2, lett. b) D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011);

- alla casa coniugale assegnata al coniuge (art. 13, c. 2, lett. c) D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011);

- all'unico immobile, posseduto e non concesso in locazione, dal personale del comparto sicurezza (art. 13, c. 2, lett. d) D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011);

- **alle** unità immobiliari assimilate ad abitazione principale e relative pertinenze, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato con deliberazione C.C. n. 72 del 31/10/2012;

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13, c. 8, D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011);

- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art.13 comma 9 bis D.L. n. 201/2011);

- alle unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (aire), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

- sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti;

L'imposta deve essere versata INTERAMENTE AL COMUNE per quanto concerne tutti i fabbricati di categoria A / B / C, terreni agricoli, aree fabbricabili.

Mentre per i fabbricati di categoria D si applica l'aliquota del 9,6 per mille, da versare rispettivamente ALLO STATO con l'aliquota del 7,6 per mille, e AL COMUNE con l'aliquota del 2 per mille.

Soggetti passivi:

- Il **proprietario** di immobili, fabbricati, terreni e aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;

- Il **titolare del diritto reale** di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;

- Il **concessionario** nel caso di concessione di aree demaniali;

- Il **locatario**, per gli immobili concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

Immobili: Fabbricati, terreni agricoli, e aree fabbricabili siti nel territorio del Comune.

IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL SALDO E' IL 17 DICEMBRE 2018

Il versamento dell'IMU deve essere effettuato tramite **modello F24** utilizzando i codici tributo più sotto riportati o con **bollettino di conto corrente postale** n. 1008857615 intestato a: PAGAMENTO IMU, disponibile presso gli uffici postali.

Il versamento della rata a SALDO dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base della deliberazione di approvazione n. 6 del 28/4/2016

ALIQUOTE

Aliquota	Quota Comune	Quota Stato	Immobili
0,40%	0,40%	Non dovuta	<u>Abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7)</u> Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nel numero di una unità immobiliare per ciascuna categoria fino ad un massimo di tre.
0,96%	0,96%	Non dovuta	<u>Unità immobiliari residenziali non adibite ad abitazione principale, nonché tutti gli immobili accatastati nelle categorie C/2, C/6 e C/7, che non siano pertinenza dell'abitazione principale e che non siano fabbricati rurali ad uso strumentale.</u>
0,96%	0,20%	0,76%	<u>Fabbricati D</u> Si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), L. 228/2012;

0,76%	0,76%	Non dovuta	Aliquota ordinaria Si applica per tutti gli altri fabbricati non compresi in quelli precedenti, alle aree fabbricabili e ai terreni agricoli (diversi da quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola)
--------------	--------------	-------------------	--

RIDUZIONI

Fabbricati di interesse storico e artistico: la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004.	Fabbricati inagibili o inabitabili: la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, così come individuate nel Regolamento Comunale IMU. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato secondo quanto disposto nel citato Regolamento Comunale.
Abitazioni concesse in comodato ai parenti: La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: - il contratto di comodato sia registrato; - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23;	

DETRAZIONI

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

BASE IMPONIBILE

Fabbricati: La rendita catastale dell'immobile, che deve essere sempre rivalutata del 5% , è moltiplicata per i seguenti coefficienti: - 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; - 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; - 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10e D/5; - 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5); - 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1;	Aree fabbricabili: Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione Terreni agricoli: Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135 .
--	--

Codici tributo F24 per il pagamento dell'IMU

Tipologia immobili	Comune	Stato
Abitazione principale	3912	
Fabbricati D	3930	3925
Aree fabbricabili	3916	
Altri fabbricati	3918	
Terreni agricoli	3914	

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI CONSELVE: **C964**

PER INFORMAZIONI: sito: www.comune.conselve.it oppure presso l'ufficio tributi nei giorni di
Mercoledì – Venerdì 9:00 – 13:00 / Lunedì 15:00–17:30
ai seguenti recapiti telefonici tel. 049/9596511 / 9596557 / 9596556 - fax 049/9500129
pec: affari.general@pec.comune.conselve.pd.it
mail : tributi@unioneconselvano.it

Il Comune di Conselve ha messo a disposizione, gratuitamente sul proprio sito internet (www.comune.conselve.it) un calcolatore **“IUC IMU-TASI calcolo on line”** dal quale è inoltre possibile scaricare la normativa completa, ulteriori informazioni e la modulistica ed il link dell'Agenzia delle Entrate da usare per le avere le **visure catastali**.